



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ascoli Piceno**

**AVVISO ALL'INDAGATO
DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

- art.415 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero,
letti gli atti del procedimento suindicato,
ritenuto di non dover formulare richiesta di archiviazione,
visto l'art.415 bis c.p.p.

AVVISA

le seguenti persone sottoposte ad indagini:

NOTTOLA ANTONIO, nato a Viterbo il 29/06/1931, residente a Roma Via del Fagutale n.2
Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'Avv. TRAINI ANDREA FORO DI (AP)

ASTOLFI VINCENZO, nato a Sante Marie (AQ) il 09/04/1936, residente a Roma Via del
Fagutale n.2

Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'Avv. TRAINI ANDREA FORO DI (AP)

BISCARI GIUSEPPE, nato a Roma il 05/10/1938, ivi residente Via Luigi Angeloni n.94

Assistito edifeso di fiducia/ufficio dall'Avv. TRAINI ANDREA FORO DI (AP)

LOCATI PIETRO CELESTINO, nato a Magnano (MI) il 26/10/1949, residente a Verbania
Via A. Curzi n.1

Assistito e difeso di fiducia/ufficio TRAINI ANDREA FORO DI (AP)

TAGLIAFERRO VINCENZO, nato a Napoli il 25/04/1947, residente a Roma Via B. Gosio
n.117

Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. Michele Brunetti e Alessandro Brunetti con studio
ad Ancona Via Matteotti n.54

PIOZZI ALESSANDRO MARIA, nato a Perugia il 15/05/1956, ivi residente Via dei Priori
n.62

Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'Avv. TRAINI ANDREA FORO DI (AP)

CALETTI CESARE, nato a Gussola (CR) il 04/07/1938, residente a Roma P.zza Barberini
n.12

Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'Avv. TRAINI ANDREA FORO DI (AP)

MARINI ROBERTO, nato a Genova il 03/03/1962, ivi residente Via Lorenzo Costa n.4

Assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'Avv. TRAINI ANDREA FORO DI (AP)

che:

- 1) si procede nei suoi confronti per il fatto indicato nell'allegato foglio e che le indagini preliminari sono concluse;
- 2) la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo Pubblico Ministero (piazza Orlini 1 di Ascoli Piceno) e la predetta persona sottoposta alle indagini e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
- 3) la medesima persona sottoposta alle indagini può, nel termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di
ASCOLI PICENO


4) nel caso di mancanza di difensore di fiducia e di nomina di difensore d'ufficio si allega al presente avviso – quale parte integrante dello stesso – atto di informazione della persona sottoposta a indagini sul diritto di difesa.

Dispone che il presente atto venga notificato a mezzo di Ufficiali Giudiziari, con facoltà di subdelega, alla predetta persona sottoposta ad indagini e al relativo difensore.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ascoli Piceno **3 APR. 2007**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Ettore Picardi – Sost.)





Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Imputazione a carico di:

1. **Nottola Antonio**, in atti generalizzato, Direttore Generale della Banca di Roma, periodo dal 1/4/1997 al 15/11/1997;
2. **Astolfi Vincenzo**, in atti generalizzato, vice Direttore Generale della Banca di Roma, periodo dal 1/4/1997 al 31/12/1997;
3. **Biscari Giuseppe**, in atti generalizzato, responsabile dell'Area marketing/Sviluppo commerciale Rete Italia della Banca di Roma, periodo dal 1/4/1997 al 31/12/1997;
4. **Locati Pietro Celestino**, in atti generalizzato, vice Direttore Generale della Banca di Roma, periodo dal 1/01/1998 al 31/12/2000 poi responsabile della Linea Mercato/Commerciale dall'1/01/2001 al 31/12/2002, infine Direttore Generale dall'1/01/2003 al 31/12/2003 (dall'1/7/2002 "Nuova Banca di Roma");
5. **Tagliaferro Vincenzo**, in atti generalizzato, responsabile dell'Area marketing/Sviluppo commerciale Rete Italia della Banca di Roma, periodo dal 1/01/1998 al 31/12/2001;
6. **Piozzi Alessandro Maria**, in atti generalizzato, responsabile Area marketing/Sviluppo commerciale Italia della Banca di Roma, periodo dal 1/01/2001 al 31/12/2001;
7. **Caletti Cesare**, in atti generalizzato, amministratore delegato della Nuova Banca di Roma, periodo dal 1/01/2003 al 31/12/2004;
8. **Marini Roberto**, in atti generalizzato, responsabile dell'Area Retail/Commerciale rete Italia della Banca di Roma poi Nuova Banca di Roma (dall'1/7/2002), periodo dal 1/01/2002 al 31/12/2004;

tutti per:

a) il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 644 C.P. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro nelle loro rispettive predette qualità (che consentivano loro di determinare i tassi o comunque intervenire per riportarli nelle soglie di legge) nel periodo compreso dal II° trimestre 1998 e fino al III° trimestre del 2003, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi ai c/c intrattenuti nella predetta Banca aventi numero 00532193 e 108154, correntista parte offesa ORSINI Srl del gruppo omonimo facente capo ad Orsini Emidio, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati e cronologicamente riferiti nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle

disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito), in quanto la stessa non tiene conto della CMS solo ai fini del calcolo del valore limite di cui all'art. 644, co° 3, c. p., ma certamente non dice (non potendo peraltro derogare al disposto di cui all'art. 644, co° 4, c.p.) che la CMS non va considerata ai fini del calcolo del TAEG nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali. Inoltre per alcuni trimestri come rilevabile dalla lettura delle tabelle seguenti, lo sconfinamento si ottiene indipendentemente dall'illegalità dell'interesse anatocisto applicato in violazione dell'art. 1283 c.c.; tuutavia in altri periodi lo sconfinamento dell'interesse praticato è determinato proprio dall'illecità applicazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi, circostanza che non elimina la illegittimità penalistica essendo tale meccanismo (a prescindere peraltro dalle indicazioni date in merito dalla Banca d'Italia che non avendo valore normativo non potevano comunque legittimare tale condotta) solo una ulteriore voce di costo del denaro comunque da valutarsi ai fini del calcolo del TAEG e dunque ai fini del raffronto con i valori soglia di volta in volta individuati. Per quanto detto NOTTOLA, ASTOLFI, BISCARI, LOCATI, TAGLIAFERRO, PIOZZI, CALETTI e MARINI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art.644 C.P. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni, capitalizzazioni anatocistiche degli interessi e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 C.P., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato la rilevazione trimestrale dei c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi (espressi in punti percentuali) che superano le soglie di legge:

Tabella A: ORSINI SRL C/C N. 00532193

Periodo	Capitale di riferimento	TEG medio	Soglia usura	TEG da e/c	TEG con anatocismo	Maggior tasso
01/04-30/06/1997	-156.370.846	11,25	16,875	18,014	/	1,139

01/07-30/09/1997	-150.253.000	11,20	16,800	18,159		1,359
01/10-31/12/1997	-150.153.924	10,46	15,690	18,170		2,480
01/01-31/03/1998	-150.008.400	10,39	15,585	16,977		1,392
01/04-30/06/1998	-146.904.132	9,34	14,010	16,133		2,123
01/07-30/09/1998	-141.942.087	9,12	13,680	14,857		1,177
01/10-31/12/1998	-132.098.087	8,82	13,230	14,633		1,403
01/01-31/03/1999	-120.016.000	7,66	11,490	12,926		1,436
01/04-30/06/1999	-120.037.236	6,74	10,110	12,772		2,662
01/07-30/09/1999	-76.540.114	6,56	9,840	14,079		4,239
01/10-31/12/1999	-36.000	6,38	9,570	7428,098		7418,528
01/07-30/09/2000	-72.000	7,04	10,560	18,714		8,154
01/10-31/12/2000	-163	7,35	11,025	>100.000		>100.000
01/04-30/06/2002	-42.575,53	6,80	10,200	9,902	10,380	0,180
01/07-30/09/2002	-28.174,80	6,86	10,290	9,921	11,110	0,820
01/01-31/03/2003	-26,27	6,72	10,080	42,458		32,378
01/04-30/06/2003	-385,39	6,26	9,390	31,113		21,723

Tabella B: ORSINI SRL C/C N. 108154

Periodo	Capitale di riferimento	TEG medio	Soglia usura	TEG da e/c	TEG con anatocismo	Maggior tasso
01/04-30/06/1997	-92.112.407	13,19	19,785	31,958		12,173
01/07-30/09/1997	-131.966.486	13,12	19,680	21,289		1,609
01/10-31/12/1997	-122.886.601	12,34	18,510	23,148		4,638
01/01-31/03/1998	-136.151.237	12,43	18,645	21,124		2,479
01/04-30/06/1998	-105.555.025	11,52	17,280	23,689		6,409
01/07-30/09/1998	-115.941.817	11,26	16,890	19,986		3,096
01/10-31/12/1998	-78.997.972	11,07	16,605	24,492		7,887
01/07-30/09/1999	-95.417.698	8,90	13,350	14,842		1,492
01/01-31/03/2001	-79.006.382	10,42	15,630	16,578		0,948
01/07-30/09/2001	-126.823.668	10,15	15,225	18,694		3,469
01/01-31/03/2002	-67.338,28	9,42	14,130	14,145		0,015
01/04-30/06/2002	-92.352,25	9,70	14,550	16,855		2,305
01/07-30/09/2002	-85.889,00	9,78	14,670	15,068		0,398
01/10-31/12/2002	-103.112,95	9,80	14,700	18,876		4,176
01/01-31/03/2003	-89.355,00	9,73	14,595	16,281		1,686
01/04-30/06/2003	-64.868,05	9,37	14,055	15,029		0,974
01/07-30/09/2003	-41.085,21	9,46	14,190	16,104		1,914

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1 - 3 - 4 C.P..

In Ascoli Piceno fino al 30/09/2003

Ascoli Piceno, 3 APR. 2007

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Ettore Picardi - Sost.)

